

REPERTORIO N. 1344

RACCOLTA N. 862

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno, il giorno quattordici
del mese di aprile

14 - 4 - 2021

in Castel Gandolfo, nel mio studio

in Via Selva Ferentina n. 2,

alle ore 18,20 (diciotto e venti minuti primi).

A richiesta della Associazione "Ylenia e gli Amici Speciali", in forma abbreviata "YAS", Organizzazione non lucrativa di utilità sociale, con Sede Legale in Roma (RM), 00167 Via Cardinale Mistrangelo n. 9, e Sede Operativa sempre in Roma (RM), 00151 Via del Casaletto n. 400, Codice Fiscale 97492020587, Associazione avente Personalità Giuridica per essere iscritta nell'apposito Registro delle Persone Giuridiche tenuto dalla Regione Lazio in virtù di Determinazione N. G07424 del 7 giugno 2018, iscritta altresì nel Registro delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale tenuto dall'Agenzia delle Entrate del Lazio al N. 08032608421306754, già iscritta inoltre nel Registro delle Organizzazioni di Volontariato tenuto dalla stessa Regione Lazio - Sezione Servizi Sociale con Determinazione Dirigenziale N. 1007 B 02384 dell'11 giugno 2013, iscritta infine nell'apposito Registro della Regione Lazio delle Associazioni di Promozione Sociale con Determinazione N. G01846 del 20 febbraio 2019, avente Indirizzo di Posta Elettronica

Certificata

direzione@pec.yleniaegliamicispeciali.org, io sottoscritto Avv. Giorgio GIACOBINI, Notaio in Castel Gandolfo, con studio in Via Selva Ferentina n. 2, iscritto presso il Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, mi sono fatto trovare nel mio studio per quivi assistere, redigendone Verbale, all'Assemblea dei Soci di detta Associazione, Assemblea che, ai sensi dell'art. 106 del Decreto Legge 17 marzo 2020 N. 18, convertito dalla Legge 24 aprile 2020 N. 27, nel testo attualmente vigente in conseguenze delle modifiche, da ultimo, effettuate con Decreto Legge 1 aprile 2021 N. 44, (i) si svolgerà esclusivamente mediante il mezzo di telecomunicazione "ZOOM", accessibile attraverso il sito internet "www.zoom.us",

mezzo atto a garantire l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del loro diritto di voto, e (ii) si svolgerà quindi senza la presenza del Presidente della stessa nel luogo in cui io Notaio mi trovo.

Su unanime designazione degli intervenuti, assume la Presidenza dell'Assemblea la Signora Silvana GIOVANNINI, nata a Roma (RM) il 28 maggio 1961, residente e domiciliata per la carica in Roma (RM), 00167 Via Cardinale Mistrangelo

REGISTRATO ALL'AGENZIA
DELLE ENTRATE - DIREZIONE
PROVINCIALE III DI ROMA -
UFFICIO TERRITORIALE DI
ALBANO LAZIALE

IN DATA 19/04/2021

AL N. 7351

SERIE IT

ESATTI € 200,00

n. 9, presso la Sede legale della suddetta Associazione, cittadina italiana, Codice Fiscale GVN SVN 61E68 H501L, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo e legale rappresentante della medesima Associazione, la quale si trova collegata attraverso il mezzo di telecomunicazione, sopra richiamato, e, constatato anche attraverso tale mezzo di telecomunicazione:

a) che la presente Assemblea è stata debitamente convocata in questi giorno ed ora e con il mezzo di telecomunicazione sopra indicato, e ciò con le modalità di cui all'art. 8, comma 2, primo periodo, e comma 6, del vigente Statuto Associativo;

b) che, dei n. 84 (ottantaquattro) Soci facenti parte attualmente dell'Associazione, partecipano alla presente Assemblea a mezzo del sopra richiamato mezzo di telecomunicazione, in proprio e per deleghe riconosciute regolari dal Presidente e che vengono acquisite agli atti sociali, n. 59 (cinquantanove) Soci di cui n. 17 (diciassette) per tali deleghe, precisandosi che tre di tali 59 (cinquantanove) Soci partecipano alla presente Assemblea senza peraltro avere il diritto di voto ai sensi del vigente Statuto Associativo;

c) che del Consiglio Direttivo attualmente in carica partecipano alla presente Assemblea a mezzo del sopra richiamato mezzo di telecomunicazione, oltre ad esso Presidente, tutti gli altri Consiglieri Signori Anna Rita CARONE, nata a Manduria (TA) il 4 dicembre 1965 e residente in Roma (RM), 00123 Via della Storta n. 727, Codice Fiscale CRN NRT 65T44 E882J (la quale ricopre altresì la carica di Segretario), Nadia ORLANDI, nata a Roma (RM) il 13 settembre 1954 e residente in Roma (RM), 00164 Via del Forte Bravetta n. 272, Codice Fiscale RLN NDA 54P53 H501H (la quale ricopre altresì la carica di Tesoriere Economo), Daniela GERVASI, nata a Roma (RM) il 21 maggio 1956 e residente in Roma (RM), 00143 Via dei Genieri n. 123, Codice Fiscale GRV DNL 56E61 H501A, e Marina ORTENZI, nata a Roma (RM) il 14 giugno 1952 e residente in Roma (RM), 00143 Via Ugo Inchiostri n. 113, Codice Fiscale RTN MRN 52H54 H501Q;

d) che l'Associazione non ha nominato l'Organo di Controllo né si è verificato alcun caso che ne renda obbligatoria la nomina;

e) l'identità e la legittimazione degli intervenuti, e ciò a mezzo del suddetto mezzo di telecomunicazione;

dichiara

validamente costituita l'Assemblea dell'Associazione ed atta a deliberare sul seguente

ordine del giorno:

- Modifica statuto per iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Iniziando la trattazione del primo punto dell'ordine del

giorno, il Presidente, nella qualità, espone brevemente all'Assemblea le ragioni che rendono estremamente opportuno procedere con talune modifiche del vigente Statuto Associativo anche al fine di adeguare lo stesso alle disposizioni del Codice del Terzo Settore in materia di Associazioni di Promozione Sociale, e ciò anche al fine di ottenere l'iscrizione dell'Associazione stessa nel Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore, modifiche relative (i) all'eliminazione integrale della premessa allo Statuto stesso, (ii) alla sostituzione dell'intero art. 1 dello Statuto medesimo, inserendo nello stesso sia la necessità che l'Associazione - quale Associazione di Promozione Sociale - abbia un numero di Soci minimo in conformità a quanto prescritto dalla Legge che l'indicazione nell'attuale Denominazione dell'acronimo "APS" (art. 35, comma 1 e comma 5, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 N. 117), (iii) all'inserimento di una nuova attività tra quelle costituenti l'oggetto dell'Associazione, nuova attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore e consistente nell'organizzazione di corsi di formazione professionale, nonché di attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, esclusivamente nei confronti di soggetti affetti da disabilità e dei relativi educatori e operatori, (iv) alla previsione della necessità che l'Associazione stipuli idonee polizze assicurative a favore dei volontari di cui si avvale per lo svolgimento delle proprie attività, e ciò contro gli infortuni e le malattie nonché per la responsabilità civile verso i terzi, il tutto ai sensi dell'art. 18 del Codice del Terzo settore, ed, infine, (v) all'inserimento della possibilità di svolgimento delle riunioni di tutti gli Organi Collegiali dell'Associazione (Assemblea dei soci, Consiglio Direttivo) anche con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento, mediante introduzione di un nuovo art. 14 (quattordici) nel vigente Statuto Associativo, con conseguente introduzione delle relative intitolazione e disciplina e rinumerazione del successivo articolo dello Statuto stesso.

Completata la propria esposizione sull'unico punto dell'ordine del giorno e dopo breve discussione tra gli intervenuti all'Assemblea, il Presidente invita l'Assemblea stessa a deliberare in ordine a quanto da lui proposto in relazione a tale unico punto dell'ordine del giorno.

L'Assemblea,

in relazione all'unico punto dell'ordine del giorno,
con votazione effettuata per appello nominale,
con il voto favorevole di tutti i n. 56 (cinquantasei) Soci
partecipanti all'Assemblea ed aventi il diritto di voto,

secondo l'accertamento fattone dal Presidente,
delibera:

- 1) di approvare pienamente la proposta del Consiglio Direttivo come sopra illustrata dal Presidente;
- 2) di eliminare integralmente la premessa al vigente Statuto Associativo;
- 3) di sostituire l'intero art. 1 dello Statuto medesimo con un nuovo testo del seguente letterale tenore:

art. 1 (nuovo testo):

"E' costituita, nel numero minimo dei soci previsto dalla legge, quale Ente del terzo settore, un'Associazione denominata "Ylenia e gli Amici Speciali - APS" in conformità al dettato dell'art. 35 del Decreto Legislativo N. 117/2017. L'Associazione ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).";

- 4) di inserire nell'art. 2, comma 5, del vigente Statuto Associativo una nuova attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore, consistente nell'organizzazione di corsi di formazione professionale, nonché di attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, esclusivamente nei confronti di soggetti affetti da disabilità e dei relativi educatori ed operatori, e quindi di inserire nel suddetto art. 2 una nuova lettera D), con conseguente riordinazione delle successive lettere dalla lettera "E)" alla lettera "J)" entrambe comprese, lettera "D)" del seguente letterale tenore:

art. 2, comma 5, lettera D) (nuovo testo):

"D) Organizzazione di corsi di formazione professionale nonché di attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, esclusivamente nei confronti di soggetti affetti da disabilità e dei relativi educatori ed operatori;"

- 5) di prevedere la necessità che l'Associazione stipuli idonee polizze assicurative a favore dei volontari di cui si avvale per lo svolgimento delle proprie attività, e ciò contro gli infortuni e le malattie nonché per la responsabilità civile verso i terzi, il tutto ai sensi dell'art. 18 del Codice del Terzo settore, e quindi di inserire nell'art. 6 del vigente Statuto Associativo un nuovo ultimo comma del seguente letterale tenore:

art. 6, ultimo comma (nuovo testo):

"L'Associazione stipulerà idonee polizze assicurative a favore dei volontari di cui si avvale per lo svolgimento delle proprie attività, e ciò contro gli infortuni e le malattie nonché per la responsabilità civile verso i terzi";

- 6) di inserire la possibilità di svolgimento delle riunioni di tutti gli Organi Collegiali dell'Associazione (Assemblea dei soci, Consiglio Direttivo) anche con intervenuti

dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, mediante introduzione di un nuovo art. 14 (quattordici) nel vigente Statuto Associativo, con conseguente rinumerazione dell'attuale art. 14 che diventa l'art. 15, nuovo art. 14 del seguente letterale tenore:

art. 14 (nuovo testo):

"Art. 14 (Riunioni a distanza)

Le riunioni degli Organi collegiali dell'Associazione (Assemblea dei soci, Consiglio Direttivo) si possono svolgere anche con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento, ed, in particolare, alle seguenti condizioni delle quali dovrà essere dato atto nei relativi Verbali:

a) che sia consentito al Presidente della riunione - anche a mezzo del proprio eventuale Ufficio di Presidenza - di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, di regolare lo svolgimento della stessa e di constatare e di proclamare i risultati della votazione;

b) che sia consentito al Soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

d) che vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di riunione in forma totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Associazione nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il Soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti "fogli di presenza" quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione."

L'Assemblea,

ad ogni conseguente effetto, dà atto:

a) che l'Associazione non è titolare di alcun diritto reale su beni immobili e beni mobili registrati né di alcuna partecipazione in Società a responsabilità limitata né di alcun brevetto e/o marchio;

b) che, relativamente alla comunicazione da inviare al competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate nonché alle eventuali comunicazioni da inviare ai competenti Uffici dell'INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, dell'INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO e delle altre Autorità competenti, comunicazioni conseguenti alla Deliberazione che precede, le

GIORGIO GIACOBINI
NOTAIO IN CASTEL GANDOLFO
VIA SELVA FERENTINA N. 2 - 00073
TEL. 06/93020866 - FAX 06/9361220
COD. FISC. GCB GRG 83D26 H501Z - P. I.V.A. 11936031001

stesse verranno eseguite direttamente dall'Associazione a sua cura a mezzo dei propri Consulenti.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 19,05 (diciannove e cinque minuti primi).

Richiesto io Notaio ho redatto il presente Verbale, da me scritto con mezzo elettronico, del quale ho dato lettura all'Assemblea e che viene da me sottoscritto alle ore 19,20 (diciannove e venti minuti primi).

Consta di tre fogli per dieci facciate e cinque righe della presente undicesima.

Firmato:

Giorgio GIACOBINI Notaio Sigillo



DENOMINAZIONE OGGETTO SEDE

Art. 1 (Denominazione)

E' costituita, nel numero minimo dei soci previsto dalla legge, quale Ente del terzo settore, un'Associazione denominata "Ylenia e gli Amici Speciali - APS" in conformità al dettato dell'art. 35 del Decreto Legislativo N. 117/2017. L'Associazione ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Art. 2 (finalità)

L'Associazione non ha fini di lucro. Essa intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione svolge le attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, esclusivamente nell'ambito del territorio della Regione Lazio.

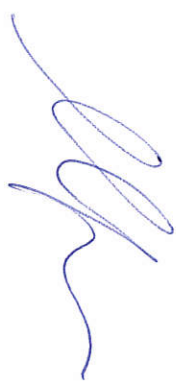
L'Associazione opera nei confronti di persone con disabilità diverse e le loro famiglie nei settori dell'assistenza, della formazione e della beneficenza nell'ambito sociale, socio sanitario e psico educativo.

Le attività svolte hanno ad oggetto interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della Legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni e interventi, nonché servizi e prestazioni di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni.

In particolare:

A) Promuovere e sostenere progetti di:

- autonomia relazionale;

- 
- assistenza socio-sanitaria;
 - residenza, anche temporanea, per persone con disabilità;
 - sostegno socio-assistenziale alle persone con disabilità ed alle loro famiglie;
 - integrazione sociale e lavorativa;
 - interventi atti a favorire l'integrazione scolastica;
 - assistenza socio psico educativa;
 - organizzazione di centri educativi polifunzionali;
 - promozione della cultura della legalità;
 - promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici;
 - promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco;
- B) Acquisire a qualsiasi titolo beni immobili da adibire a residenza per le persone con disabilità;
- C) Offrire assistenza diretta - sanitaria e non - alle persone attraverso l'impiego di personale volontario, personale proprio e/o esterno, collaborando anche con altre realtà che hanno finalità similari;
- D) Organizzazione di corsi di formazione professionale nonché di attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, esclusivamente nei confronti di soggetti affetti da disabilità e dei relativi educatori ed operatori;
- E) Sviluppare iniziative di formazione rivolte a educatori, volontari, genitori e a tutti coloro che lavorano e vivono a stretto contatto con le persone con disabilità e le loro famiglie;
- F) Coinvolgere e sensibilizzare, verso i progetti d'intervento sopra indicati, Enti, Istituzioni, Associazioni, Agenzie educative, Aziende e singoli cittadini;
- G) Farsi promotore di iniziative ed attività equo-solidali;
- H) Ricevere donazioni, legati, eredità e finanziamenti da persone fisiche, Società ed Enti pubblici e privati;

- I) Accedere ai finanziamenti nazionali ed internazionali;
- J) Verrà istituito il Registro delle persone con disabilità che beneficiano dei servizi dell'Associazione.

L'Associazione - per il conseguimento delle proprie finalità - potrà:

- gestire direttamente in proprio o per conto terzi qualsiasi tipo di impianto e/o struttura di tipo residenziale;
- indire incontri, corsi e seminari;
- organizzare feste sociali e/o manifestazioni culturali, popolari, folcloristiche, benefiche, sportive e ricreative nel corso delle quali potrà raccogliere fondi utili per il conseguimento dei propri fini istituzionali;
- organizzare mostre, esposizioni ed eventi;
- organizzare e gestire attività turistiche di interesse sociale e culturale;
- svolgere attività editoriale, anche radiodiffusa;
- avvalersi dell'opera di liberi professionisti, soci o non soci;
- partecipare ad associazioni, fondazioni, enti, istituzioni pubbliche o private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli dell'Associazione medesima; l'Associazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti.

L'Associazione, sempre esclusivamente nell'ambito della Regione Lazio, potrà svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante il Codice del Terzo Settore, delle relative disposizioni di attuazione e dei principi generali dell'Ordinamento giuridico; pertanto, l'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale di cui al presente art. 2, che saranno secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri ed i limiti definiti dalle disposizioni normative tempo per tempo vigenti, tenendo con-

to in ogni caso dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività diverse in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.

Art. 3 (Sede)

L'Associazione ha sede in Roma (RM) e svolge tutte le sue attività esclusivamente nell'ambito del territorio della Regione Lazio.

PATRIMONIO

Art. 4 (Patrimonio)

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate, è costituito da ogni bene mobile ed immobile che pervenga all'Associazione a qualsiasi titolo, nonché da tutti i diritti a contenuto patrimoniale e finanziario della stessa.

Il patrimonio ed i mezzi finanziari sono destinati ad assicurare l'esercizio dell'attività sociale come definita nel precedente art. 2, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 4-bis (Costituzione del fondo patrimoniale di garanzia)

E' costituito un fondo patrimoniale di garanzia di importo pari ad Euro 15.000,00 (quindicimila e zero centesimi) per fornire la necessaria garanzia patrimoniale verso i terzi.

Detto fondo deve essere reintegrato se viene diminuito per qualsiasi ragione.

Il fondo di garanzia deve essere previsto nello stato patrimoniale del bilancio con apposito riferimento e non è utilizzabile per far fronte ad oneri gestionali.

Tale fondo potrà consistere in forma di deposito bancario intestato all'Ente e dovrà essere documentato con la produzione del relativo documento certificativo dell'Istituto bancario.

Art. 4-ter (Entrate)

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote sociali e eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'Associazione;

- b) dai contributi di enti pubblici ed altre persone fisiche e giuridiche;
- c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
- d) da introiti di manifestazioni e da raccolte pubbliche effettuate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazioni;
- e) da azioni promozionali e ogni altra iniziativa consentita dalla legge;
- f) da contributi di imprese e privati;
- g) da corrispettivi di attività istituzionali e ad esse direttamente connesse ed accessorie;
- h) da rimborsi derivanti da convenzioni.

L'Associazione potrà inoltre realizzare attività di raccolta fondi - da intendersi il complesso delle attività ed iniziative da essa poste in essere al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva - anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie o di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori ed il pubblico, in conformità alle Linee Guida di cui all'art. 7, comma 2, del Codice del Terzo Settore, sopra richiamato.

Art. 4-quater (Patrimoni destinati ad uno specifico affare)

L'Associazione può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli Articoli 2447-bis e seguenti del Codice Civile.

La relativa deliberazione costitutiva è adottata dal Consiglio direttivo a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

ASSOCIATI

Art. 5 (Soci)

Possono essere associati dell'Associazione tutti coloro, persone fisiche, giuridiche, associazioni ed enti, con o senza personalità giuridica, che ne condividono gli scopi e si impegnano concretamente per realizzarle.

Sono associati tutte le persone fisiche e giuridiche che, previa domanda motivata, vengono ammessi dal Consiglio direttivo.

La domanda di ammissione deve contenere l'impegno ad osservare il presente Statuto, l'eventuale Regolamento interno e le disposizioni del Consiglio direttivo. Deve contenere, inoltre, l'esplicito impegno alla partecipazione attiva alle attività dell'Associazione. In caso di diniego espresso, il Consiglio direttivo non è tenuto ad esplicitare la motivazione di detto diniego.

All'atto di ammissione gli associati verseranno la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Consiglio direttivo.

Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 5-bis (Categorie dei soci)

L'Associazione è costituita dalle seguenti categorie dei soci:

- Onorari;
- Ordinari;

a) Sono soci onorari coloro che abbiano particolari benemerienze. Sono nominati in via permanente dall'Assemblea su proposta del Consiglio direttivo e non sono tenuti a versare la quota associativa.

b) Sono soci ordinari coloro che pagano la quota di ammissione e la quota annuale stabilita dall'Assemblea dei soci, nei termini e con le modalità fissate dal Consiglio direttivo.

La suddivisione degli aderenti nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell'Associazione. In particolare, i soci ordinari ed onorari hanno diritto a partecipare alla vita dell'Associazione ed a stabilirne struttura ed indirizzi mediante il voto espresso in Assemblea.

Art. 6 (Diritti dei soci)

La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni o esclusione.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio direttivo con delibera motivata per la mora superiore a quattro mesi nel pagamento delle quote sociali o per lo svolgimento di attività in contrasto o in concorrenza con quella della Associazione, ovvero qualora il socio non ottemperi alle disposizioni Statutarie o dei Regolamenti o alle Delibere Assembleari o del Consiglio direttivo.

Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato decaduto il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea mediante raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.

I soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo Statuto, di essere eletti alle cariche sociali, di votare direttamente o per delega (nei limiti di cui al successivo art. 8-bis) e di recedere in qualsiasi momento dall'appartenenza dell'Associazione.

I soci hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente statuto, le deliberazioni degli organi dell'Associazione e di pagare le quote sociali nell'ammontare fissato dal Consiglio direttivo. I soci si impegnano a svolgere in modo personale, spontaneo e gratuito l'attività per la realizzazione degli scopi dell'Associazione, quale deliberata dagli Organi sociali e ad essi soci consensualmente assegnata, non possono quindi stipulare con l'Associazione alcun tipo di lavoro dipendente o autonomo.

L'Associazione stipulerà idonee polizze assicurative a favore dei volontari di cui si avvale per lo svolgimento delle proprie attività, e ciò contro gli infortuni e le malattie nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 7 (Organi)

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- Il Segretario;
- Il Tesoriere Economo;
- l'Organo di Controllo.

Tutte le cariche sociali sono elettive e assunte a totale titolo gratuito.

ASSEMBLEA

Art. 8 (Assemblea)

Gli associati formano l'Assemblea.

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea tutti gli aderenti all'Associazione che sono iscritti da almeno tre mesi nel Libro degli associati e in regola con il pagamento delle quote annuali.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio direttivo tramite il Presidente. Per la validità della sua costituzione e delle sue delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà degli associati e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti.

Nel caso di seconda convocazione, l'Assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci o dei voti e delibererà sempre a maggioranza semplice.

Sono tuttavia validamente costituite, e possono quindi validamente deliberare, le Assemblee, anche non convocate secondo le formalità di cui appresso, qualora siano presenti o rappresentati con delega tutti i Soci ed altresì siano presenti o informati della riunione, e non si oppongano alla trattazione dell'argomento, tutti i componenti del Consiglio direttivo e dell'Organo di controllo. Se i componenti del Consiglio direttivo e dell'Organo di controllo non partecipano personalmente all'Assemblea, devono rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti dell'Associazione, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Per le delibere concernenti le modifiche allo Statuto sarà tuttavia necessaria la maggioranza qualificata dei due terzi dei votanti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli Amministratori non hanno voto.

L'Assemblea si radunerà almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo. Spetta all'Assemblea deliberare in merito:

- all'approvazione del bilancio consuntivo e dell'eventuale bilancio preventivo;
- alla nomina del Consiglio direttivo e alla determinazione del numero dei componenti;
- alla nomina dell'eventuale Collegio dei Revisori;
- all'approvazione e alle modificazioni dello Statuto e di Regolamenti;
- ad ogni altro argomento che il Consiglio direttivo intendesse sottoporre ovvero riservato dalla legge alla competenza dell'Assemblea e non attribuito ad altro Organo dell'Associazione dal presente Statuto.

La convocazione dei soci per l'Assemblea sarà fatta per lettera semplice inviata a mezzo di posta elettronica, nonché per affissione nelle sedi sociali, operativa e legale.

L'avviso di convocazione dovrà essere inviato ed affisso almeno otto giorni prima della data stabilita e dovrà specificare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Articolo 8-bis (Forma di votazione dell'assemblea)

Le votazioni dell'assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

In caso di votazione che riguardi persone il voto è segreto.

Ogni associato può farsi rappresentare da altro associato. Tuttavia nessun associato può rappresentare più di altri due associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni prese in conformità allo Statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.

AMMINISTRAZIONE

Art. 9 (Consiglio direttivo)

Il Consiglio direttivo è composto da un numero di membri variabile da tre a nove, scelti tra i soci persone fisiche o gli associati persone fisiche dei soci diversi dalle persone fisiche, e ciò o gli associati dei soci nel rispetto di quanto disposto dall'art. 26, comma 2, primo periodo, del Codice del Terzo Settore. Dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Il Consiglio direttivo elegge al suo interno il Presidente, il Segretario, il Tesoriere economo ed eventualmente un Vicepresidente.

Qualora, durante il mandato, venisse a mancare uno o più membri del Consiglio direttivo, il Consiglio direttivo stesso coopterà altri membri in sostituzione dei membri mancati; i membri cooptati dureranno in carica fino alla prima Assemblea, la quale potrà confermarli in carica fino alla scadenza del Consiglio direttivo che li ha cooptati.

Il Consiglio direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti alla gestione dell'Associazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo Statuto riservano all'Assemblea. Provvede alla stesura dell'eventuale bilancio preventivo e del bilancio consuntivo e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea. Determina le quote associative e stabilisce le modalità per il reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione.

Il Consiglio direttivo ha la facoltà di nominare Consigli scientifici ed ogni altro organismo che reputi necessario per le attività dell'associazione, stabilendone mansioni ed eventuali compensi, tenuto conto delle disposizioni in materia.

Il Consiglio direttivo, con delibera presa con il voto favorevole di almeno due terzi dei membri, potrà inoltre delegare parte dei propri poteri a uno o più componenti del Consiglio stesso.

Il Consiglio direttivo potrà compilare un regolamento per disciplinare e organizzare l'attività della associazione, che dovrà essere sottoposto all'assemblea per la sua approvazione.

Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate dal Presidente mediante avviso scritto, comunicato a mezzo di posta elettronica, almeno cinque giorni prima, contenente gli argomenti posti all'ordine del giorno. In caso di urgenza la convocazione può avvenire mediante comunicazione telefonica o posta elettronica senza il rispetto del termine sopradetto. In particolari casi di necessità ed urgenza le consultazioni telefoniche o per posta elettronica possono assumere a tutti gli effetti valore di riunioni del Consiglio Direttivo

qualora vengano sentiti tutti i membri del Consiglio e vengano ratificate a verbale alla prima riunione successiva da tenersi entro un breve lasso di tempo, ferme restando le maggioranze previste.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti.

In casi eccezionali legati a esigenze non procrastinabili la presenza dei consiglieri alle riunioni può avvenire anche tramite video-conferenza, utilizzando sistemi multimediali (ad es. skype o sistemi similari).

Le adunanze del Consiglio direttivo e le sue Deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, allorché intervengano tutti i Consiglieri in carica e i componenti l'Organo di controllo.

Il Consiglio direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti.

In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Su iniziativa del Presidente, le decisioni del Consiglio direttivo potranno essere adottate anche mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

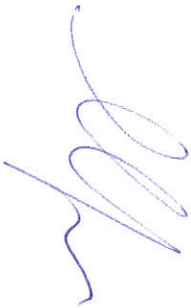
Nel caso si scelga il sistema della consultazione scritta, dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- la menzione dell'eventuale parere dell'Organo di controllo, parere che dovrà essere allegato al documento affinché i Consiglieri ne possano prendere visione;
- l'indicazione dei Consiglieri consenzienti;
- l'indicazione dei Consiglieri contrari o astenuti e, su richiesta degli stessi, l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;
- la sottoscrizione di tutti i Consiglieri, sia consenzienti che astenuti che contrari.

Anziché redigere un autonomo apposito documento, la decisione, con le relative menzioni e sottoscrizioni, potrà essere scritta direttamente sull'apposito Libro di cui al punto c) dell'art. 15 del Codice del Terzo Settore.

Nel caso si scelga il sistema del consenso espresso per iscritto, dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- la menzione dell'eventuale parere dell'Organo di controllo, parere che dovrà essere allegato al documento affinché i Consiglieri ne possano prendere visione.



Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i Consiglieri i quali, entro i 2 (due) giorni lavorativi successivi, dovranno trasmettere all'Associazione apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuta, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero la propria astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà od astensione; la mancanza di dichiarazione dei Consiglieri entro il termine suddetto equivale a voto contrario.

Le trasmissioni previste nel precedente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il telefax e la posta elettronica; in questi ultimi casi, le trasmissioni ai Consiglieri dovranno essere fatte al numero di telefax o all'indirizzo di posta elettronica che siano stati espressamente comunicati dai Consiglieri medesimi e che risultino da apposita annotazione nell'apposito Libro di cui sopra.

Le decisioni del Consiglio direttivo adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica e dovranno essere trascritte nell'apposito Libro di cui sopra e la relativa documentazio-

ne, in originale, sarà conservata agli atti dell'Associazione, a meno che le Decisioni adottate mediante consultazione scritta non siano state riportate direttamente in originale sul Libro stesso. I Consiglieri sono tenuti a mantenere la massima segretezza sulle discussioni e decisioni consiliari.

Soltanto il Consiglio con specifica delibera ha facoltà di rendere note quelle deliberazioni per le quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità all'esterno.

I membri del Consiglio direttivo possono ricoprire cariche sociali in altre associazioni.

PRESIDENTE - SEGRETARIO - TESORIERE ECONOMO

Art. 10 (Presidente)

Il Presidente, ed, in sua assenza o impedimento, il Vicepresidente, ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio e dà esecuzione alle delibere del Consiglio direttivo.

Il Presidente può delegare ad uno o più Consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente.

In caso di necessità, può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli entro 10 (dieci) giorni alla ratifica del Consiglio Direttivo.

Art. 10-bis (Segretario)

Il Segretario è scelto tra i Consiglieri in carica e svolge i compiti a lui demandati dalla Presidenza o dal Consiglio direttivo dai quali riceve direttive per lo svolgimento dei suoi compiti. In particolare tiene la raccolta dei verbali e la tenuta del Libro dei soci.

Art. 10-ter (Tesoriere Economo)

Il Tesoriere Economo è scelto tra i Consiglieri in carica cura la gestione amministrativa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone il bilancio consuntivo accompagnandolo da apposita relazione.

ORGANO DI CONTROLLO

Art. 11 (Organo di controllo)

L'Organo di controllo è monocratico ed è nominato dall'Assemblea qualora ricorrano i presupposti di

cui all'art. 30 del Codice del Terzo settore, di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 N. 117.

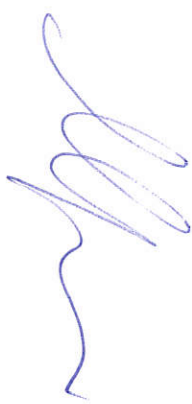
E' composto di un membro effettivo iscritto nel Registro dei Revisori Legali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in applicazione del Decreto Legislativo N. 39/2010.

Dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

L'incarico di componente dell'Organo di controllo è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale.

BILANCIO

Art. 12 (Bilancio)



L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile il Consiglio direttivo sottoporrà all'Assemblea il bilancio, redatto ai sensi dell'art. 13 del più volte richiamato Codice del Terzo Settore, relativo all'anno precedente ed entro il 31 dicembre l'eventuale bilancio preventivo. I bilanci, con i relativi allegati, debbono restare depositati presso la Sede dell'Associazione almeno sette giorni precedenti l'Assemblea convocata per la loro approvazione, consentendone l'esame a tutti quei soci che lo richiedano.

Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art. 2 del presente Statuto.

Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione in conformità di quanto disposto dall'art. 8 del Codice del Terzo Settore, da intendersi qui come integralmente riportato, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altro Ente del terzo settore che per legge, Statuto o Regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Nella redazione dei bilanci e nella tenuta delle altre scritture contabili devono essere applicate le disposizioni di cui agli artt. 13 e seguenti del Codice del Terzo Settore.

Art. 13 (Scioglimento)

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo oc-

corre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

In caso di scioglimento della associazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altro Ente del terzo settore secondo le disposizioni di cui al Codice del Terzo settore, di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 N. 117, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

Art. 14 (Riunioni a distanza)

Le riunioni degli Organi collegiali dell'Associazione (Assemblea dei soci, Consiglio Direttivo) si possono svolgere anche con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento, ed, in particolare, alle seguenti condizioni delle quali dovrà essere dato atto nei relativi Verbali:

- a) che sia consentito al Presidente della riunione - anche a mezzo del proprio eventuale Ufficio di Presidenza - di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, di regolare lo svolgimento della stessa e di constatare e di proclamare i risultati della votazione;
- b) che sia consentito al Soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- d) che vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di riunione in forma totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Associazione nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il Soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti "fogli di presenza" quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la

riunione.

NORMA DI CHIUSURA

Art. 14 (Riunioni a distanza)

Le riunioni degli Organi collegiali dell'Associazione (Assemblea dei soci, Consiglio Direttivo) si possono svolgere anche con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento, ed, in particolare, alle seguenti condizioni delle quali dovrà essere dato atto nei relativi Verbali:

- a) che sia consentito al Presidente della riunione - anche a mezzo del proprio eventuale Ufficio di Presidenza - di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, di regolare lo svolgimento della stessa e di constatare e di proclamare i risultati della votazione;
- b) che sia consentito al Soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- d) che vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di riunione in forma totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Associazione nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il Soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti "fogli di presenza" quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

Art. 15 (Norma di chiusura)

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice del Terzo Settore, del Codice Civile e delle altre leggi in materia.

